

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1141

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELOGU e FANTOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 2006

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512 e alla
legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di reati di
sequestro di persona

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 dicembre 1999, n. 512 ha istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso («fondo»).

Tale fondo è alimentato da un contributo annuale dello Stato e da somme derivanti dalla confisca di beni appartenenti a mafiosi.

Scopo del fondo è quello di assicurare alle vittime (o ai loro eredi, o agli enti che si siano costituiti parte civile in giudizio), a favore delle quali è stata emessa una sentenza di condanna al risarcimento dei danni subiti o una provvisoria, di ottenerne l'effettivo e sollecito pagamento attraverso il diretto intervento dello Stato. Gli articoli da 4 a 6 della legge n. 512 del 1993 recano disposizioni relative all'accesso al fondo sulle cui domande decide, disponendo la corresponsione delle somme richieste agli aventi diritto, il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, costituito con l'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 512 del 1999, e nominato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2004, n. 97.

Giova evidenziare che con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 è stato emanato il regolamento di attuazione della legge 22 dicembre 1999, n. 512, concernente il fondo.

L'accesso a quest'ultimo permette alle vittime della mafia di ottenere concretamente il risarcimento dei danni subiti. Tale norma è stata resa necessaria dal fatto che lo Stato, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, (legge Rognoni - La Torre), ha disposto il sequestro dei beni dei mafiosi.

Dalla lettura delle disposizioni menzionate emerge che accedono al fondo soltanto coloro che sono rimasti vittime di reati connessi con l'articolo 416-*bis* del codice penale.

La legge 31 maggio 1965, n. 575, recante «Disposizioni contro la mafia», prevede, all'articolo 2-*ter*, che siano sottoposti a sequestro, in determinate situazioni, i beni delle persone nei cui confronti è iniziato il procedimento penale con riferimento alle norme antimafia.

Il presente disegno di legge, alla luce del dilagare del fenomeno dei sequestri di persona da parte di potenti organizzazioni dedite a tale reato, con richiesta di altissimi riscatti - soprattutto in talune regioni come la Sardegna - prevede l'accesso al fondo di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512 anche per le vittime dei sequestri di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale, nonché la possibilità, ove ne ricorrano le condizioni, di sottoporre a sequestro anche i beni di coloro che abbiano commesso il reato di cui al predetto articolo 630 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 22 dicembre
1999, n. 512)*

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, alinea, dopo le parole: «vittime dei reati di tipo mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale»;

b) all'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, dopo le parole: «vittime dei reati di tipo mafioso», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale»;

c) all'articolo 3, alinea, dopo le parole: «vittime dei reati di tipo mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630 del codice penale».

d) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale»;

e) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «vittime dei reati di tipo mafioso», sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630 del codice penale»;

f) nel titolo sono aggiunte, in fine, le parole «e dei reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale».

Art. 2.

*(Modifiche alla legge 31 maggio 1965,
n. 575)*

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-undecies) dopo le parole: «vittime dei reati di tipo mafioso», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «e dei reati di sequestro di persona di cui all'articolo 630 del codice penale».

Art. 3.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per adeguare i regolamenti vigenti in materia.